

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 1° aprile 2020

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo
 - e
- le OOSS FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premesso che:

- la valorizzazione e la motivazione di tutti colleghi che fanno parte e operano nel Gruppo ISP passa anche attraverso la promozione di un insieme di politiche e di misure concrete di potenziamento e affinamento del welfare aziendale ed in particolare della previdenza complementare;
- in forza dei chiarimenti espressi dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), il conferimento a previdenza complementare di quote di TFR maturate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005 (c.d. "TFR pregresso"), è considerato ammissibile trattandosi di fonte di contribuzione eccezionale, che si affianca alle fonti ordinarie di finanziamento, valide per la generalità degli iscritti, il cui versamento è effettuato, di norma, con cadenze periodiche per tutta la fase di accumulazione, e laddove tale possibilità sia prevista da appositi accordi;
- l'art. 23, c.7-bis, del D. Lgs. 252/2005, prevede che il TFR pregresso, maturato entro il 31 dicembre 2006 e conferito dopo il 1° gennaio 2007 alla previdenza complementare è soggetto alle regole di tassazione previste dal regime transitorio di cui all'art. 23, c. 5 del decreto e concorre ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito;
- anche in considerazione della rilevante finalità sociale della previdenza complementare, oltre che del quadro normativo che regola le prestazioni pensionistiche complementari in caso di accesso al trattamento pensionistico, le Parti convengono di intervenire sulla materia in favore degli iscritti al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) e alla sezione II a contribuzione definita del Fondo Pensioni per il Personale Cariplo (di seguito Fondo Cariplo);

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. a far data dal 1° maggio 2020 il personale dipendente iscritto al Fondo Pensione ISP e al Fondo Cariplo potrà chiedere il trasferimento alla propria posizione individuale, in essere presso i Fondi in questione, del "TFR pregresso", maturato fino al 31 dicembre 2006, accantonato presso una delle Aziende del Gruppo e non versato ad altra forma di previdenza complementare, laddove maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per il trattamento

pensionistico a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito A.G.O.), ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, nei successivi 24 mesi dalla richiesta. La richiesta dovrà essere avanzata esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica e/o le specifiche procedure all'uopo predisposte;

3. per il personale dipendente di aziende che, in base alla normativa sul conferimento del TFR, sono considerate con meno di 50 addetti, la richiesta di cui al punto che precede riguarderà l'intero ammontare del TFR comunque maturato ed accantonato in Azienda sino al momento della richiesta medesima;
4. l'Azienda darà corso al versamento del "TFR pregresso" al Fondo Pensione ISP e al Fondo Cariplo, comunicandolo per iscritto al lavoratore interessato, solo una volta verificata la sussistenza della quota di "TFR pregresso" disponibile per il trasferimento, oltre che la coerenza del termine della richiesta di cui al punto 2 che precede rispetto alla maturazione del primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per il trattamento pensionistico a carico dell'A.G.O.; a tal fine, congiuntamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa dall'interessato idonea documentazione attestante la propria posizione previdenziale;
5. in fase di prima applicazione del presente accordo la richiesta di cui al punto 2 potrà essere trasmessa - fermo quanto altro previsto - anche dal personale dipendente che maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. entro il 31 dicembre 2023.

oooooo

Copia del presente accordo sarà tempestivamente trasmessa a COVIP.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN